

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione**

**Proroga e modifica del 12 dicembre 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 2001<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate<sup>2</sup> qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 2001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 10 cpv. 1 e 3*                      Salari minimi

*Art. 12 cpv. 1*                        Tredicesima mensilità

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

12 dicembre 2002                      In nome del Consiglio federale svizzero:  
  
                                                    Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
                                                    La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1998 4400-01, 2001 5822

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.